



Provincia di Massa-Carrara

Area B Programmazione e Gestione del Territorio: Settore B3
Servizio Programmazione Sviluppo Economica Territoriale
Palazzo Ducale- Piazza Aranci - 54100 Massa tel. 0585 816335

Prot. n. 0004421 del 09/02/2013



Al Dirigente Sett. Urbanistica
Comune di Licciana Nardi
Piazza del Municipio, 1
54016 – Licciana Nardi

e p.c.
Regione Toscana
Area Pianificazione, Dip.P.T.A.
Via di Novoli, 26
50127 Firenze

OGGETTO: Comune di Licciana Nardi. Adozione Variante Regolamento Urbanistico – Titolo VI. “Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola” – art. 48, 49 e 50. D.C.C. n°62 del 27/11/2012.

Il Comune di Licciana Nardi, con nota 3 dicembre 2012 – acquisita al protocollo della Provincia in data 10/12/2012 con n° 0033941, ha formalmente comunicato, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 01/05, l’adozione della variante generale al regolamento urbanistico comunale - Titolo VI - Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola - art.48, 49 e 50.

- Osservazioni e contributi della Provincia di Massa-Carrara (art. 27 L.R. 01/05)

La variante generale al R.U. in oggetto, è costituita esclusivamente dalla modifica degli articoli normativi di riferimento e consiste sostanzialmente in un aumento rilevante delle volumetrie ammesse per gli annessi agricoli reversibili per l’agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole, realizzabili nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola.

La variante non è supportata da un quadro conoscitivo specifico né da valutazioni di sostenibilità e neppure da una relazione tecnica illustrativa.

In particolare si rileva come essa consenta, ad operatori dell’agricoltura amatoriale, la realizzazione di manufatti con S.U.L. pari a 18 mq anche su fondi inferiori a 2.000 mq (limite previsto dalle disposizioni vigenti) riducendo il limite minimo fondiario a 1.000 mq.

Le superfici ammesse nei vari “tagli” dimensionali dei lotti fondiari e le altezze massime consentite, di cui al punto 6 dell’art.48 delle N.T.A. modificate, prefigurano volumetrie 3 - 4 volte superiori alle attuali previsioni.

In caso di contestuale realizzazione, o di edifici preesistenti, sono ammesse costruzioni in aderenza. Di fatto si potrebbero avere casi di manufatti con impatto complessivo pari a circa 600 mc (150 mq x 4 ml).

Si rileva tra l'altro come ciò sia consentito su tutto il territorio rurale costituito dalle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola. Con la variante si modifica la disciplina generale e non si circoscrivono dette possibilità esclusivamente ad ambiti specifici.

Si evidenzia come le attuali previsioni dovrebbero derivare da valutazioni di sostenibilità e verifiche di coerenza eseguite in sede di redazione del R.U., tenendo a riferimento il quadro delle conoscenze risultante dagli studi e dalle analisi del Piano Strutturale comunale.

In assenza di un quadro conoscitivo di dettaglio che analizzi le caratteristiche rurali e ambientali e le peculiarità paesaggistiche degli ambiti di applicazione della disciplina in oggetto - elaborati indispensabili anche per una corretta ed esaustiva verifica di sostenibilità delle nuove previsioni ed una congrua valutazione di tutti gli effetti che le stesse possono produrre sul territorio - la variante appare poco coerente con le disposizioni normative, con la tutela dei contesti paesaggistici e non sufficientemente motivata, anche in relazione alla portata generale delle nuove previsioni.

In merito alle valutazioni da sostenere, si segnala la necessità di eseguire verifiche puntuali con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, di cui al Titolo III "Disciplina d'uso delle risorse" e più in generale al Titolo II "Disciplina del Territorio Provinciale" art.9 Sistema territoriale locale della Lunigiana.

In particolare dovrà essere valutato e motivato come la possibile dispersione di costruzioni con volumetrie rilevanti nel territorio rurale (anche se manufatti agricoli), risulti coerente e compatibile con le risorse territoriali, senza compromettere le specificità paesaggistiche ed ambientali dei luoghi.

In relazione alle problematiche evidenziate si rimane a disposizione per sviluppare il rapporto di collaborazione fra le strutture tecniche degli enti, con le finalità di cui all'art. 27 della L.R. n.1/2005.

Il Responsabile del Servizio
Programmazione Sviluppo Economico e Territoriale

Mario Nieri

